

## NORMATIVA PENALE DI RIFERIMENTO

L' art. 3 del D.P.R. 448/88 che disciplina "il processo penale minorile" così dice: "Il **Tribunale per i Minorenni** è competente per i reati commessi dai minori degli anni diciotto".

La competenza riguarda qualsiasi reato (commesso da un minore), si tratti di una contravvenzione ( ad es. quella prevista dall'art. 659 c.p. : "Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone) o di delitti, come il furto, la ricettazione, la rapina, l'estorsione, le lesioni, l'omicidio.

Il dato che qualifica e definisce la competenza del **Tribunale per i Minorenni** è l'età: il **Tribunale per i Minorenni** è competente per i reati commessi da coloro che al momento del fatto non avevano ancora compiuto il diciottesimo anno di età.

Si fa riferimento all'età nel momento in cui è stato commesso il fatto, pertanto può accadere che possano anche giungere a giudizio davanti al **Tribunale per i Minorenni** giovani che sono già maggiorenni, ciò può accadere se al momento in cui è stato commesso quel fatto/reato, che a loro si contesta, non avevano ancora raggiunto il diciottesimo anno di età.

L'accertamento del dato anagrafico è quindi essenziale. Là dove vi sia "incertezza" (non sempre il giovane che commette il reato ha documenti attendibili o vi è dubbio sulla identità anagrafica) "il giudice" -dice l'art. 8 del D.P.R. 448/88- "dispone anche di ufficio perizia" e comunque "qualora anche dopo la perizia permangono dubbi sulla minore età questa è presunta ad ogni effetto".

Questa è norma applicativa del principio del "favor rei", che porta a dare prevalenza al trattamento giuridico più favorevole: il processo minorile ha connotazioni che prevedono un trattamento processuale adeguato all'età, e le stesse norme processuali, come dice l'art. 1 D.P.R. 448/88 devono essere "applicate in modo adeguato alla personalità e alle esigenze educative del minore".

Proprio in ragione di tale principio si era già eliminata quella incongruenza (pur prevista dal r.d.l. 1404/1934) che vedeva i minori coimputati con maggiorenni portati a giudizio dinanzi al Tribunale ordinario. A seguito della sentenza della Corte Costituzionale 15 luglio 1983 n.222 (e tale principio trova oggi espressione normativa nell'art. 14 dell'attuale c.p.p.) anche nei casi in cui il minore è coimputato con un maggiorenne, viene giudicato (per quello stesso fatto, commesso in concorso con il maggiorenne) dal **Tribunale per i Minorenni**. Il minore di anni 14 che ha commesso un reato non resta privo di "attenzione": dice infatti l'art. 224 c.p. che "Qualora il fatto commesso da un minore degli anni quattordici sia previsto dalla legge come delitto ed egli sia pericoloso, il giudice, tenuto conto della gravità del fatto e delle condizioni morali della famiglia con cui il minore è vissuto, ordina che questi sia ricoverato in" una comunità "o posto in libertà vigilata. Nei suoi confronti, cioè, può essere applicata una misura di sicurezza; è comunque avviata una procedura "amministrativa", ex art.25 R.D.L. 20 luglio 1934 n. 1404 e succ. mod., finalizzata al recupero del minore.